

(N. 431-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1949

Autorizzazione di una prima spesa di lire 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 impose all'Italia la consegna a dette Potenze di un certo numero di unità navali appartenenti alla nostra Marina da guerra.

Con separato Protocollo di pari data venne istituita una Commissione navale delle quattro Potenze incaricata di stabilire i dettagli relativi al trasferimento delle unità da cedere.

L'articolo 57 del Trattato di pace stabiliva che « le navi da guerra che devono essere trasferite devono essere interamente equipag-

giate, in condizioni di poter operare con armamento completo e pezzi di ricambi di bordo. Il Protocollo anzidetto stabilì non più la « messa a disposizione » delle navi italiane come previsto dal citato articolo 57, ma la « consegna » alle singole Nazioni.

Come è altresì noto, la clausola del Protocollo stesso secondo cui nessuna delle Nazioni interessate è obbligata ad accettare le quote di naviglio italiano ad essa assegnate è stata diversamente accolta dalle varie Nazioni consentendo la completa rinuncia da parte degli S. U. A. ed accordi di vario genere fra altre Nazioni ed il Governo italiano.

Fra tali accordi è da annoverarsi quello colla Francia firmato a Roma il 14 luglio 1948 col quale quella Potenza ha rinunciato al beneficio della rimessa in efficienza delle navi ad essa assegnate, assumendo a suo carico l'onere relativo. Per contro l'Italia si è assunta l'onere di fornire il materiale specializzato ovvero di pagarne l'equivalente attraverso un'apertura di credito di due miliardi di lire a favore del rappresentante della Marina francese, da spendere per ordinazioni all'industria italiana.

Per ragioni finanziarie il presente disegno di legge limita ad un miliardo di lire la prima spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dal sopra citato articolo 57, delle quali 400 milioni da devolversi in accreditamento bancario al rappresentante della Marina francese in parziale esecuzione del suindicato accordo del 14 luglio 1948 e 600 milioni per la sistemazione dei conti sospesi

per il trasferimento, già effettuato, di varie navi nonchè per l'esecuzione di alcuni lavori alle unità ancora da consegnare.

Il disegno di legge che la 4^a Commissione presenta alla vostra approvazione risponde ai fini suesposti provvedendo coll'articolo 1 a stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le somme anzidette, mentre coll'articolo 2 stabilisce che alla copertura dell'onere relativo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 1° aprile 1946, n. 140, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Monopoli di Stato.

Il Consiglio superiore di Marina si è pronunziato in senso favorevole al disegno di legge stesso.

CASARDI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

È altresì autorizzata una prima spesa di lire 400 milioni da devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948

tra il Governo italiano e quello francese per l'applicazione del citato articolo 57. Detta spesa di lire 400 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1948-49 (3° provvedimento).

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.